

SERVIZIO FISCALE
25 Febbraio 2021

Alle Aziende Associate

LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2021 (LEGGE 178/2020): PARTE 1

Gentili Associati,

come consuetudine, la legge di bilancio annuale interviene con una miriade di disposizioni, molte delle quali a contenuto tributario o che, in linea generale, riguardano imprenditori ed esercenti arti e professioni.

Con questa prima circolare si desidera illustrare le principali novità introdotte in materia di imposte dirette, riservando a interventi successivi l'esame di altre aree di intervento del legislatore.

1.- Ulteriore proroga della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni

Come ormai di consueto vengono riaperti i termini per poter procedere alla rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa.

Il "nuovo" costo fiscale sarà rilevante solo in relazione a cessioni a titolo oneroso, ossia a fronte di plusvalenze conseguite ai sensi delle inerenti disposizioni dell'art. 67 del Tuir.

Sotto il profilo soggettivo possono avvalersi della facoltà:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali;
- i soggetti non residenti (purché privi di stabili organizzazioni in Italia).

Le partecipazioni non quotate e i terreni devono essere **posseduti** alla data del **01.01.2021**.

La rideterminazione del costo di acquisto dovrà avvenire **entro il prossimo 30.06.2021**, data entro la quale dovrà anche essere redatta la **perizia di stima asseverata** dalla quale risulti il valore attribuito ai beni in parola.

Sul valore risultante dalla perizia di stima dovrà essere corrisposta un'**imposta sostitutiva pari all'11%** da corrispondersi:

- in un'unica soluzione entro il 30.06.2021;
- oppure, in tre rate annuali di uguale importo (scadenti il 30.06.2021, il 30.06.2022 e il 30.06.2023) tenendo conto che le ultime due dovranno essere aumentate di interessi in misura pari al 3% annuo a decorrere dal 30.06.2021.

Regole invariate, naturalmente, anche per coloro che avendo eseguito una precedente rideterminazione si trovino nella condizione di voler "recuperare" l'imposta sostitutiva all'epoca versata.

In questa circostanza, infatti, il contribuente potrà:

- (a) non versare le rate ancora dovute in conseguenza alla precedente rivalutazione (se tuttora da pagarsi);
- (b) scomputare l'imposta sostitutiva già versata sulla precedente rivalutazione da quanto ora dovuto;
- (c) chiedere il rimborso di quanto a suo tempo pagato entro il termine di 48 mesi decorrenti dal versamento della prima o unica rata dell'ultima rivalutazione (ossia di quella eseguita in base alle regole qui in commento).

Inalterate anche le considerazioni alla base della “**convenienza**” di avvalersi di siffatta possibilità, fermo restando che la stessa dovrebbe essere presa in considerazione qualora vi fossero concrete possibilità di cessione a breve termine del bene.

Infatti, ipotizzando che il proprietario di una partecipazione non quotata abbia la ragionevole certezza di cederla a terzi e che il prezzo di cessione coincida con il valore risultante dalla perizia di stima, occorre tenere presente che:

- l'imposta sostitutiva dell'11% si applica sull'intero valore della partecipazione (così come risultante dalla perizia);
- il regime ordinario, di contro, prevede che si renda dovuta un'imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza effettivamente conseguita, ossia della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto preesistente e il corrispettivo di vendita.

Alla luce di ciò **la facoltà qui in esame sarà conveniente solo qualora la plusvalenza realizzabile (da tassare secondo il regime originario) sia superiore al 42,31% del valore risultante dalla perizia.**

Valga il seguente esempio numerico, ipotizzando una partecipazione acquistata nel 2015 per € 80.000 mai rivalutata prima e ceduta allo stesso valore che risultante dalla perizia di stima redatta per avvalersi del regime agevolativo sopra descritto.

Qualora il prezzo di cessione fosse pari a € 200.000 allora converrebbe rideterminare il costo della partecipazione e versare l'imposta sostitutiva dell'11%. In questo caso, infatti, il contribuente sosterebbe un onere di € 22.00 mentre in base al regime ordinario dovrebbe sostenere un'imposta sostitutiva di € 31.200 [ossia: $(200.000 - 80.000) \times 26\%$].

Al contrario, qualora il prezzo di vendita fosse pari a € 120.000 converrebbe il regime ordinario in base al quale si pagherebbero € 10.400 [ossia: $(120.000 - 80.000) \times 26\%$] in luogo di € 13.200 ($120.000 \times 11\%$).

2.- Riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni di impresa

L'art. 110 del decreto legge 104/2020 (decreto “agosto”) ha riproposto la possibilità di eliminare gli eventuali disallineamenti esistenti tra i valori civili e quelli fiscali di taluni beni afferenti all'impresa.

Dal canto suo la legge di bilancio (art. 1, comma 83) ha provveduto ad ampliare il novero delle poste di bilancio che possono beneficiare di questa possibilità aggiungendovi sia la voce “avviamento” sia le “altre attività immateriali”.

La disciplina presenta aspetti di rilevante complessità, oltre che di elevato tecnicismo, ragion per cui coloro che fossero interessati a valutarne le implicazioni possono prendere contatto direttamente con il proprio professionista di riferimento.

3.- Incentivi alla capitalizzazione delle società di capitali

Con la nostra circolare n. 34/2020 (alla quale rinviamo per un esame più approfondito) si analizzò la disciplina introdotta dall'art. 26 del decreto legge 34/2020 (cosiddetto “rilancio”).

Tale norma, applicabile alle società di capitali con ricavi del periodo di imposta 2019 compresi tra € 5 e 50 milioni e che avevano riscontrato una contrazione di ricavi almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, prevedeva che:

- venisse riconosciuto un credito di imposta ai soci per gli aumenti di capitale deliberati e liberati entro il 31.12.2020;
- alle medesime società che avevo deliberato e perfezionato (sempre entro il 31.12.2020) detti aumenti di capitale sociale venisse riconosciuto un credito di imposta qualora il bilancio dell'esercizio 2020 chiudesse in perdita;
- le società di cui sopra che avevano conseguito nel corso del 2019 ricavi almeno pari a € 10 milioni (fermo restando il limite superiore di € 50 milioni) e il cui aumento di capitale fosse stato almeno pari a € 250.000 erano autorizzate a emettere titoli obbligazionari o di debito che potevano essere sottoscritti

entro il 31.12.2020 dal “Fondo patrimonio PMI”.

La legge di bilancio 2021 interviene (art. 1, comma 263) sul credito di imposta spettante alla società e, in misura minore, alla disciplina del Fondo Patrimonio PMI.

Rimane invece invariato l’assetto che riguarda il credito di imposta spettante ai soci che sottoscrivono e liberano l’aumento di capitale sociale.

La **prima modifica** attiene al **profilo soggettivo**.

Se da un lato viene espressamente richiesto [nuova lettera a) del comma 2] che la società non sia sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata o depositata istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o concorsuale, dall’altro vi è un’estensione dei soggetti ammessi nel senso che [nuovo comma 2-bis] vengono ora in considerazione quelle imprese non in stato di difficoltà alla data del 31.12.2019 che però successivamente a tale data sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato adottato anteriormente alla presentazione dell’istanza a Invitalia (per la richiesta del credito di imposta) oppure all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.

La **seconda modifica** riguarda il **periodo** entro il quale deve trovare attuazione l’aumento di capitale sociale.

A fronte di perdite emergenti dal bilancio di esercizio 2020 alla società spetta il credito di imposta per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti **sino a tutto il 30.06.2021** (prima il termine massimo era il 31.12.2020).

Cambiano, tuttavia, le percentuali di calcolo del credito spettante per gli aumenti di capitale che avvengono nel corso del primo semestre 2021.

Limitatamente agli aumenti eseguiti nel periodo 01.01-30.06.2021, infatti, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al minore tra:

- (a) la metà delle perdite 2020 eccedenti il patrimonio netto (quantificato senza tenere conto delle perdite di esercizio 2020);
- (b) **la metà** dell’aumento di capitale eseguito.

Di contro, **per gli incrementi di capitale** che hanno trovato perfezionamento **entro lo scorso 31 dicembre 2020** (e sempre che il bilancio dell’esercizio 2020 si chiuda in perdita) nulla è cambiato; pertanto, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al minore tra:

- (a) la metà delle perdite 2020 eccedenti il patrimonio netto (quantificato senza tenere conto delle perdite di esercizio 2020);
- (b) **il 30%** dell’aumento di capitale eseguito.

La **terza modifica** riguarda le **modalità e la tempistica di utilizzo del credito di imposta** spettante alla società, che vengono ora rese più stringenti.

Quanto alla modalità di utilizzo, viene ora previsto **esclusivamente** la compensazione tramite modello **F24**.

Per quanto concerne la **tempistica**, si segnala che il credito potrà essere utilizzato:

- non prima che venga approvato il bilancio dell’esercizio 2020 (cioè per consentire l’esatta quantificazione della perdita di quell’esercizio);
- a partire dal decimo giorno successivo “all’effettuazione dell’investimento”, parendo logico intendersi, con tale locuzione, il deposito presso il registro delle imprese dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ex art. 2444 del codice civile;
- comunque **non oltre il prossimo 30 novembre 2021**.

In ogni caso merita rammentare come il credito di imposta sarà riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria solo previa presentazione di un’apposita istanza (il cui contenuto è disciplinato all’art. 6, comma 1, del DM 10.08.2020), istanza da presentarsi nel copro del 2021 secondo modalità che dovranno essere definite da uno specifico provvedimento. Il riconoscimento avverrà. Si rammenta che la **causa di**

decadenza rappresentata dalla distribuzione di qualsiasi riserva opera:

- sino a tutto il 31.12.2023 per gli aumenti di capitale eseguiti entro il 31.12.2020;
- sino a tutto il 31.12.2024 per gli aumenti di capitale eseguiti nel corso del primo semestre del 2021.

Per quanto concerne il Fondo Patrimonio PMI la legge di bilancio si limita a prorogare al 30.06.2021 la data entro la quale potranno essere sottoscritti i titoli emessi dalla società autorizzate, nel contempo prevedendo però un limite di € 1 miliardo alle risorse a tal fine destinabili per il primo semestre del 2021.

4.-Proroga del credito di imposta per la “formazione 4.0”

Il comma 210 dell’art. 1 proroga il beneficio in commento a tutte le spese agevolabili sostenute sino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022.

Nel contempo viene ampliata la tipologia di spese rilevanti, ora includendo che le seguenti:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

5.-Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Il comma 608 dell’art. 1 proroga l’agevolazione in commento sino al 2022 nella forma che potremmo definire “regime straordinario”.

Più precisamente, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, calcolato sul totale degli investimenti pubblicitari è concesso:

- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, **senza tenere conto di aspetti incrementali**;
- entro il limite massimo di €uro 50 milioni per ciascun anno (tetto di spesa).

Si ricorda che possono beneficiare dell’agevolazione: - le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);

- i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- gli enti non commerciali.

Merita, da ultimo, sottolineare come la modifica apportata con la legge di bilancio 2021 escluda dal novero degli investimenti pubblicitari agevolabili quelli attirati avvalendosi di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

6.- Modifiche alla legge Sabatini

Viene ora previsto che il contributo sia comunque erogato in un’unica soluzione, indipendentemente dall’ammontare.

A tal fine la legge viene rifinanziata per l’anno 2021 (€ 370 milioni).

7.- Irrilevanza dei “contributi Covid”

Rinviando alle nostre circolari dello scorso anno per l’analisi dei singoli casi, in questa sede si rammenta come la disciplina originaria dei contributi e delle agevolazioni introdotte con i vari decreti legge emanati nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria non sempre ne prevedeva l’esclusione da tassazione.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Misaccio 15 – 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812

A fare chiarezza in via definitiva sul punto, e in senso favorevole al contribuente, è intervenuta la legge di conversione del decreto legge 137/2020 (primo decreto “ristori”) la quale ha stabilito che *“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”*.

Inoltre, viene specificato che i medesimi sono irrilevanti ai fini del calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi (art. 61 del Tuir) e dei costi (art. 109 del Tuir).

Da ultimo viene ribadito come dette disposizioni di applichino in ogni caso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

Il Nostro Servizio Fiscale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Tel. 059/894.811).

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

